

INVESTIMENTI

Così Matera «dribbla» il patto di stabilità

Il vincolo al patto di stabilità ha un punto debole. Lo ha trovato la città di Matera che – a quanto spiegano i suoi tecnici comunali – è riuscita a fare gare di lavori senza infrangere i vincoli del patto di stabilità. La soluzione è stata messa in pratica per realizzare un programma di edilizia sperimentale nel borgo La Martella (finanziato con risorse di varie amministrazioni).

Il Comune ha proposto al ministero delle Infrastrutture di utilizzare la stessa modalità anche per spendere i fondi statali



“vinti” dalla proposta di Matera per il piano città (che consiste nel proseguimento della riqualificazione del borgo La Martella). Ma il ministero è orientato a fare di più: adottare la soluzione estendendola a tutti i 28 comuni assegnatari dei fondi del piano città.

Il “trucco” consiste nell’apertura di una contabilità speciale vincolata presso la Banca d’Italia dove vengono depositate le risorse, applicando il Dpr 367 del 1994. ■

FRONTERA A PAGINA 5

Il Comune ha aperto una contabilità separata presso la Banca d’Italia sulla quale transitano le risorse

Investire oltre i limiti del Patto? Ecco come ci riesce Matera

Il patto di stabilità? Non è detto che non si possa superare. Matera sembra esserci riuscita, almeno – secondo quanto spiegano i tecnici dei soci uffici appalti e ragioneria – per un programma speciale partito qualche anno fa per avviare la riqualificazione del borgo La Martella con fondi ministeriali.

Quel programma – non ancora concluso – torna ora d’attualità perché il Comune ha presentato la sua candidatura ai fondi del piano città ottenendo 8,9 milioni di euro proprio per proseguire e completare la riqualificazione del borgo La Martella. Come gli altri Comuni che si sono aggiudicati le risorse delle Infrastrutture, Matera ha il problema di quei fondi senza infrangere il patto. La soluzione – portata all’attenzione anche degli altri enti locali assegnatari dei fondi del piano città – potrebbe essere quella sperimentata al borgo La Martella.

IL PRECEDENTE

Nel 1999 il Comune diede l’avvio al programma di edilizia sperimentale, ottenendo fondi dal ministero delle Infrastrutture: circa 4 milioni che hanno finanziato 4 gare di lavori. L’attuazione del programma è avvenuta in tempi recenti: nel 2010 è stato siglato l’accordo di programma tra Comune, Regione, Ater e ministero.

Tra il 2010 e il 2011 che viene l’idea di utilizzare uno strumento che Matera aveva già utilizzato negli anni ‘80 per gestire la riqualificazione dei Sassi, con i consi-

stenti fondi concessi con legge speciale.

Lo strumento è quello della «contabilità speciale vincolata» presso la Banca d’Italia dove vengono depositate le risorse. Il riferimento normativo è il Dpr 367/1994, articoli 8 e 10 (si veda il riquadro in basso). Il 15 marzo 2011, il Comune di Matera ha formalmente chiesto al ministero dell’Economia di aprire la contabilità separata. L’istanza è stata preceduta da una delibera di Giunta (febbraio 2011) che ha individuato il tecnico comunale responsabile dell’intera procedura. L’11 ottobre 2011 l’Economia con apposito decreto della Ragioneria ha autorizzato l’accensione della contabilità separata (dopo che, in aprile, era stata siglata la convenzione attuativa del programma di edilizia sperimentale). Tutte le somme che finanziano il programma vengono depositate sul nuovo conto e vincolate al programma.

TRE VANTAGGI

Questa modalità ha riservato vantaggi concreti sia al Comune sia alle imprese coinvolte. Il primo e più sostanziale, come sottolineano i tecnici del Comune, è di evitare di infrangere i limiti del patto di stabilità.

Il secondo vantaggio è quello di non dover retrocedere alle amministrazioni concedenti le economie risultanti dai ribassi d’asta delle gare. Queste economie sono invece accantonate in vista dell’ulteriore prosecuzione del program-

ma edilizio. Il terzo vantaggio – notevole, di questi tempi – è la rapidità del pagamento alle imprese per i lavori eseguiti. «Gli stati di avanzamento lavori vengono liquidati in 7-8 giorni», assicurano i tecnici di Matera.

LA PROCEDURA

Ma come funziona – e soprattutto come viene “aggirato” il patto?

Dopo che il Rup (che è anche il funzionario responsabile del progetto nei confronti della Banca d’Italia) autorizza il Sal, il Comune emette l’ordinativo di incasso e anche il mandato di pagamento all’impresa (che incassa però dalla Banca d’Italia). Il fatto di eseguire queste due ultime operazioni (ordinativo e mandato di pagamento, cioè entrata e uscita di una somma) nella stessa data, spiegano al Comune, consente di registrare l’operazione nella contabilità del Comune senza che questa “rilevi” ai fini del patto.

A carico del funzionario comunale responsabile c’è un lavoro contabile aggiuntivo, per redigere periodicamente i report da trasmettere alla tesoreria, e un “occhiuto” controllo sulla gestione delle risorse e i risultati del programma. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA NORMA

Dpr 20 aprile 1994 n. 367 recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»

Articolo 8

Programmi comuni fra più amministrazioni

1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste e altre amministrazioni, enti e organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti e organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica l'articolo 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio successivo.

3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme,

e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui è demandata, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4.

4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo a una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti e organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

5. (Abrogato)

6. Le procedure previste dal presente articolo possono essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

Articolo 10

Contabilità speciali

1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del Rd 23 maggio 1924, n. 827, può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici

interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del ministro competente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti.

2. Il decreto motivato del ministro del Tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilità speciale stabilisce la durata massima della contabilità stessa. Il decreto è comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilità speciali operanti nell'ambito del ministero dell'Interno.

4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilità speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalità previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilità di cui al comma 3.

5. Le contabilità speciali di cui all'art. 585 del Rd 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte previa autorizzazione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale.